Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 63 del 17 marzo 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 32

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. 1155 del febbraio 1987

Istruzioni integrative per la concessione dei mutui.

SOMMARIO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. **1155** del febbraio 1987. — *Istruzioni integrative per la concessione dei mutui.*

Premessa *Pag.* 5

Circolare . » 7

Capitolo 1 — Concorso statale per le rate d'ammortamento dei mutui per investimenti:

1.a Determinazione . » 8

1.b Coefficienti » 9

1.c Durata . » 9

1.d Utilizzazione differita. » 9

Capitolo 2 — Nuovi enti mutuatari:

2.1 Aziende speciali (oggetto, atti istruttori, garanzia, erogazioni) » 10

2.2 S.p.a. (oggetto, atti istruttori, garanzia, erogazioni, trattamento fiscale e riscossioni). » 13

2.3 Consorzi misti (oggetto, atti istruttori, garanzia). » 17

Capitolo 3 — Mutui con la Cassa depositi e prestiti:

3.1 Dichiarazione di indisponibilità » 20

3.2 Mutui ordinari . » 20

3.3 Mutui agevolati ai Comuni fino a 5.000 abitanti . » 21

3.4 Piani regionali » 21

3.5 Edilizia scolastica » 22

3.6 Impianti per la produzione combinata di energia e calore. » 22

Capitolo 4 — Mutui con la B.E.I.:

4.1 Dimensioni e localizzazione dei progetti » 23

4.2 Misura dell'intervento » 23

4.3 Tipi di progetti finanziabili. » 23

4.4 Caratteristiche degli interventi B.E.I. » 24

4.5 Procedura . » 24

Capitolo 5 — Altre disposizioni:

5.1 Vincoli archeologici e paesaggistici *Pag.* 26

5.2 Barriere architettoniche » 26

5.3 Revisione prezzi » 27

Capitolo 6 — Precisazioni sulla prima parte della Circolare n. 1141

6.1 I comma art. 18 del D.P.R. n. 422/79 » *28*

6.2 Aggiornamento progetti » 29

6.3 Perizia suppletiva e di variante » 29

6.4 Concetto di completamento - Tasso - Pagamento rate - Indennità di mora - Variazioni dopo la concessione del mutuo » 31

Capitolo 7 — Mutui per il risabamento trasporti:

7.1 Art. 1 (soggetti, oggetto, atti istruttori, erogazione) » 38

7.2 Art. 2 (soggetti, oggetto, atti istruttori, erogazione) » 38

Capitolo 8 — Mutui per lo svolgimento dei rifiuti » 40

Capitolo 9 — Servizio informativo «Telecassa» » 42

Schemi dei modelli » 43

P R E M E S S A

La circolare n. 1141 era stata suddivisa in due distinte parti: una di carattere generale riferita al D.M. 1/2/85 e la seconda riguardante disposizioni specifiche soggette a modifiche e, per la quale, ci si impegnava a trasmettere i necessari aggiornamenti.

Lo scorso anno con l'obiettivo di dare istruzioni precise si e' atteso la conversione in legge del decreto sulla finanza locale, ma la situazione verificatasi (conversione definitiva in agosto) non ha permesso l'aggiornamento cosi come questo Istituto si era prefisso.

Le richieste di informazioni sulle novita' sostanziali introdotte con la legge 488/86, il nuovo tasso d'interesse per i mutui della Cassa e, naturalmente il timore che possa ripetersi la situazione dello scorso anno ci portano, oggi, a non attendere la conversione in legge del nuovo decreto 922/86 per impartire le presenti istruzioni; anche nella presunzione che, in tema di investimenti, non dovrebbero verificarsi cambiamenti di rilievo.

Nel confermare che per l'esercizio in corso vi sono ampie disponibilita' finanziarie che hanno permesso l'eliminazione di qualsiasi limite qualitativo o quantitativo, entro le previsioni di intervento, si pregano gli Enti mutuatari di voler seguire le indicazioni fornite dalla Cassa sugli atti istruttori sia preliminari che definitivi, per ottenere un miglior servizio ed una ulteriore riduzione dei tempi tecnici.

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE n. 1155 del febbraio 1987.

Istruzioni integrative per la concessione dei mutui.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza,

Alle presidenze delle giunte regionali
Alle prefetture
All'Associazione province italiane (U.P.I.)
All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.)
Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C.I.S.P.E.L.)
All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

CAPITOLO 1

CONCORSO STATALE PER LE RATE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER INVESTIMENTI

Pur non essendo materia di competenza della Cassa depositi e prestiti, prima di inoltrarci nella problematica dei finanziamenti, si ritiene opportuno per completezza d'informazione, trattare anche del concorso statale per le rate d'ammortamento dei mutui per investimenti in rapporto alla Cassa depositi e prestiti.
La legge 9 agosto 1986 n. 488 sulla finanza locale istituisce, tra gli altri, il fondo per lo sviluppo degli investimenti da cui verranno prelevate le somme a sostegno dell'attivita' di investimento locale.
L'art. 6 prevede che per i mutui contratti dai Comuni, nell'anno 1986, venga riconosciuto, sulla base di una rata virtuale di ammortamento costante annua posticipata con interesse al 9%, un concorso

dello Stato nel massimo di L. 14.327 per abitante con le seguenti aggiunte fisse:

Lire 13 milioni per Comuni con popolazione fino a 999 abit.

Lire 15 milioni per Comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abit.

Lire 18 milioni per Comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abit.

Lire 20 milioni per Comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abit.

Lire 22 milioni per Comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abit.

Lire 25 milioni per Comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abit.

Cio' significa che il concorso viene determinato sulla base di due parametri:

a) il primo globale, costituisce l'intervento massimo dello Stato a favore del Comune, indipendentemente dall'attivita' svolta: 14.327 per abit.(dati Istat 1984) + la somma fissa:

b) il secondo e' riferito ad ogni singola operazione di mutuo: il concorso e' determinato calcolando, per tutti i mutui, la rata costante annua posticipata con interesse al 9%, la differenza rimarra' a carico del bilancio dell'Ente.

Per le Province il concorso statale e' fissato nell'anno 1986, nella cifra fissa di L. 2.048 per abitante.
Giova chiarire che il concorso dello Stato spetta esclusivamente, come indicato al precedente punto b), se vengano contratti mutui; qualora, per qualsiasi ragione, le quote di ammortamento dei mutui dell'esercizio fossero inferiori all'importo teorico, come sopra determinato, l'intervento dello Stato sara' limitato a dette quote, mentre la differenza potra' venire utilizzata successivamente (vedi punto 1.d).

1.a Determinazione del concorso statale

Si espone ora la formula per il calcolo delle potenzialita' di indebitamento con il concorso dello Stato e del relativo onere residuo a carico dell'Ente nell'ipotesi di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

Pop. x 14.327 + scaglione = Concorso statale

$$\frac{\text{concorso statale}}{\text{rata d'amm.to del concorso statale}} = \text{Monte investimenti}$$

Monte investimenti x rata d'amm.to della Cassa = Rata annua

Rata annua - concorso statale = Quota a carico dell'Ente

1.b

Coefficienti

Ora le formule, per 20 e 10 anni, con i coefficenti della Cassa depositi e prestiti conseguenti al nuovo tasso fissato con D.M. 30/12/1986 pubblicato sulla G.U. del 13/1/1987 al 9%, e con i coefficienti del concorso statale al tasso d'interesse del 7,50% .

20 ANNI

$$\frac{\text{concorso statale}}{0{,}0980 \text{ (rata d'amm.to al 7,50\%)}} = \text{Monte investimenti}$$

Monte investimenti x 0,1071 (rata al 9%) = Rata annua

Rata annua – concorso statale = Quota a carico dell'Ente

10 ANNI

$$\frac{\text{concorso statale}}{0{,}1457 \text{ (rata d'amm.to al 7,50\%)}} = \text{Monte investimenti}$$

Monte investimenti x 0,1524 (rata al 9%) = Rata annua

Rata annua – concorso statale = Quota a carico dell'Ente

Come chiarito dal legislatore il concorso dello Stato agli oneri finanziari di ammortamento connessi agli investimenti non costituisce **"contributo in conto interessi"**.
Cio' significa che gli interessi compresi in ogni singola rata, secondo il piano di ammortamento per i mutui concessi, (salvo naturalmente in presenza di contribuzione regionale con specifico provvedimento per il singolo intervento), dovranno essere computati per intero nel calcolo per la determinazione della limitazione finanziaria alla contrazione dei mutui disciplinata dal 4 comma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, indipendentemente dalla contribuzione statale.

1.c

Durata del concorso statale

Il concorso, dice il 2 comma dell'art. 6, verra' corrisposto per il solo periodo di ammortamento.
Cio' costituisce una novita' perche' fino ad oggi, scaduto il periodo di ammortamento, il concorso veniva consolidato nel bilancio dell'Ente e percio' continuava ad essere corrisposto dallo Stato.

1.d

Utilizzazione differita del concorso statale

I Comuni e le Province possono utilizzare le quote loro attribuite a sostegno degli investimenti anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.
Questa e' un'innovazione estremamente importante perche' permette, agevolando sia gli Enti che questo Istituto, un'attivita' piu' regolare ed un maggiore respiro operativo non essendo piu' condizionata dalla scadenza del 31 dicembre.

CAPITOLO 2

NUOVI ENTI MUTUATARI

L'articolo 9/bis della legge 9 agosto 1986 n. 488 di conversione del D.L. 318/86 ha profondamente innovato in materia di Enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti ammettendo:

a) - le aziende speciali municipalizzate, provincializzate e consortili;

b) - le societa' per azioni, a prevalente capitale di Enti locali territoriali, che gestiscono servizi pubblici.

Poiche' i suddetti soggetti per organi, procedure e natura giuridica si differenziano notevolmente dai tradizionali soggetti mutuatari della Cassa, vengono affrontati distintamente con le necessarie indicazioni per soggetto, oggetto, atti istruttori garanzia ed erogazioni.

AZIENDE MUNICIPALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E CONSORTILI

Soggetto

2.1 Come noto, le Aziende speciali degli Enti locali, pur avendo una propria capacita' patrimoniale non sono dotate di personalita' giuridica; conseguentemente anche per gli interventi propri era la Provincia, il Comune o il Consorzio il soggetto abilitato a richiedere i mutui; l'opera realizzata veniva poi trasferita in proprieta' all'Azienda in aumento del capitale assegnato.
La nuova disposizione dell'art.9 bis, non attribuisce certamente la personalita' giuridica alle aziende, ma costituisce un ampliamento della capacita' patrimoniale di cui al terzo comma dell'art.2 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 ("le aziende speciali hanno la capacita' di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimennto del loro fine....") comprendendo tra i "negozi giuridici" anche i mutui prima esclusi.
Le richieste di mutuo potranno pervenire alla Cassa direttamente dall'Azienda, a firma del legale rappresentante.

Aziende di Trasporto

La ratio dell'art. 9 bis e' soprattutto quella di evitare un doppio passaggio amministrativo qualora i mutui vengano garantiti con i proventi derivanti dai servizi gestiti dall'azienda.
Principio generale, sancito dalla legge (art. 10 legge 843/78) e' quello del pareggio del bilancio dell'Azienda, con eccezione per quelle di trasporto, che, per le tariffe politiche applicate coprenti solo in minima parte il costo del servizio, presentano "necessariamente" pesanti disavanzi, che vengono coperti in via prioritaria con trasferimenti del fondo nazionale trasporti e a saldo, con provvedimenti di finanza straordinaria.
Di conseguenza e' escluso che un'azienda di trasporto possa chiedere mutui alla Cassa ai sensi della norma in esame.
Infatti non esistendo proventi del servizio delegabili ai sensi della legge 537/67, il mutuo dovrebbe essere comunque garantito dall'Ente locale con delegazioni sui primi tre titoli del bilancio, e quindi non ha alcun senso la richiesta diretta; in secondo luogo, esistendo un bilancio in disavanzo, qualsiasi ulteriore esborso di somme (rata di ammortamento) si risolve in un aumento del disavanzo che, come visto. viene pareggiato con ricorso a mutui: si ritornerebbe quindi nell'assurda situazione di mutui che pagano altri mutui.
Di conseguenza, per il settore trasporti, il mutuo dovra' sempre essere chiesto dall'Ente locale proprietario e garantito sulle proprie entrate secondo le ordinarie procedure.

Oggetto

2.1.a E' intuitivo che l'oggetto dei mutui non puo' che essere connesso all'attivita' dell'Azienda, tenendo conto dell'art. 1 del D.M. 1/2/85.

Atti istruttori

2.1.b L'art. 9 bis, pone come condizione indispensabile per l'ottenimento di mutui diretti, che il Consiglio comunale o provinciale o l'Assemblea consortile autorizzino espressamente l'Azienda ad eseguire l'operazione, in quanto ai sensi dell'art. 2 del R.D. 2578/1925 i risultati economici del bilancio dell'Azienda vanno ad incidere sul bilancio dell'Ente proprietario.
Tale circostanza, insieme all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, diviene quindi propedeutica per disporre l'affidamento di massima.

Pertanto, ai fini dell'**adesione** occorre:

a) - domanda di mutuo a firma del Presidente dell'Azienda;

b) - dichiarazione, a firma del Direttore dell'Azienda e controfirmata dal presidente, attestante: (Allegato 1)

- l'intervenuta autorizzazione a contrarre direttamente il mutuo, con delibera consiliare o assembleare, citandone gli estremi;
- l'approvazione, qualora trattasi di opere, del progetto esecutivo da parte della Commissione amministratrice, egualmente con i relativi estremi;
- l'inesistenza dei vincoli o l'esistenza del relativo nulla osta.

Per la **concessione** dei mutui (Allegato 2 e 2a) occorre:

- copia della delibera della Commissione amministratrice di assunzione del mutuo e dei relativi obblighi.

Non essendo prevista una normativa generale per le aziende, ma rinviandosi ad un "regolamento speciale" contenente tutte le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda stessa (art.3 citato R.D. 2578), il Direttore dovra' attestare alla Cassa la definitivita' della delibera.

Garanzia

2.1.c L'unica diretta garanzia e' quella prevista dal secondo comma dell'art. 9 bis e cioe' i proventi dei servizi gestiti secondo quanto previsto dalla legge 4 luglio 1967, n. 537 e successive modificazioni.
Pertanto, in materia di garanzia, non vi e' alcun mutamento nelle procedure fino ad ora seguite, quando il mutuo veniva richiesto dal Comune, dalla Provincia o dal Consorzio.
Rimane fermo che il riferimento, per la determinazione della quota delegabile del gettito del servizio, rimane sempre l'ultimo consuntivo approvato; in presenza di fusione di piu' Aziende speciali, o di costituzione di un'azienda speciale per servizi prima gestiti in economia o di servizi dati in concessione a terzi e riscattati dall'Ente, il riferimento della quota delegabile sara' sull'ultimo consuntivo approvato dalla preesistente azienda o gestione in economia.
Nulla osta, infine, a che il mutuo richiesto direttamente dall'Azienda, possa venire garantito dall'Ente locale con delegazioni sulle entrate dei primi tre titoli di bilancio.

Erogazioni

2.1.d La domanda di erogazione verra' inoltrata a firma del Direttore e corredata dei consueti documenti giustificativi.
Il visto, ovviamente, sara' del responsabile dell'Ufficio tecnico dell'Azienda, ove esista.

SOCIETA' PER AZIONI CHE GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI

Soggetto

2.2 Un pubblico servizio puo' essere anche gestito da un soggetto privato. Per economia gestionale sovente gli Enti locali anziche' ricorrere alla creazione di un'azienda speciale, preferiscono fornire il servizio avvalendosi di uno strumento privatistisco quale una Societa' per azioni di cui l'Ente locale puo' essere l'azionista totalitario, o possedere la maggioranza del capitale oppure avere esclusivamente una quota minoritaria che, comunque, assicura un controllo "interno" sull'andamento della Societa'.
L'art. 9 bis piu' volte citato, facoltizza la Cassa a concedere mutui anche a questi soggetti "privati" ritenendo il legislatore preminente rispetto alla figura giuridica, "l'oggetto" della prestazione.
Bisogna pero' tener presente che ancorche' si tratta di "pubblico servizio" si rientra sempre nel diritto privato e che conseguentemente si deve operare, per quanto riguarda il soggetto, secondo le norme del Codice civile.
Le condizioni previste dalla legge perche' una Societa' per azioni possa fruire del credito della Cassa sono due:

a) - che gestisca servizi pubblici in via prevalente;

b) - che il capitale sia detenuto per una quota superiore al 50% da Enti locali territoriali (Comuni, Province, Consorzi composti esclusivamente da Comuni e Province).

La identificazione del "pubblico servizio" dovrebbe essere agevole poiche' rientra in questa categoria qualsiasi servizio diretto genericamente a soddisfare un bisogno collettivo.
L'elencazione contenuta nell'art. 1 del R.D. 2578/1925 non e' infatti esaustiva, ma puramente indicativa: e' chiaro che, oggi possono essere presenti nelle collettivita' locali bisogni non esistenti nel 1925.
Comunque, poiche' trattasi di pubblico servizio, a monte, deve sussistere una "concessione" da parte dell'Ente territoriale competente, che costituira', pertanto, l'elemento dirimente.
Si chiarisce che nel caso di servizio dato in appalto non si verifica la previsione legislativa dell'art 9 bis e' quindi, escluso l'intervento della Cassa.
La quota di partecipazione dell'Ente o degli Enti locali risultera' dall'Atto costitutivo o dallo

Statuto vigente, ai sensi dell'art. 2328 del Codice civile.
Nel caso in cui la partecipazione degli enti locali non appaia nell'atto costitutivo, in quanto detta partecipazione si sia per ipotesi realizzata successivamente alla costituzione della societa', occorrera' che la stessa venga comprovata tramite certificazione notarile.
Poiche', pero', tali prove della partecipazione degli enti locali al capitale societario non escludono minimamente possibili successive variazioni, occorre che la S.p.A. nella delibera di assunzione del mutuo prenda atto che presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli enti locali, pertanto detta quota maggioritaria deve permanere per tutta la durata del mutuo.
Infatti, qualora per qualsiasi motivo, durante il periodo di ammortamento del mutuo, dovesse venir meno la prescritta maggioranza, la Cassa si vedrebbe costretta a revocare il finanziamento ed a richiedere la immediata restituzione del capitale mutuato con addebito delle relative spese.
Pertanto, se, per valutazioni di ordine economico o programmatico, gli enti locali volessero, dopo la concessione del mutuo, ridurre la propria partecipazione societaria oltre i limiti consentiti, la Societa' finanziata, onde non incorrere nella revoca di cui sopra, dovra' preventivamente estinguere il residuo debito in unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta in tal senso.

Oggetto

2.2.a L' oggetto dei mutui, come per le Aziende, deve essere connesso al servizio o ai servizi gestiti.

Atti istruttori

2.2.b Trattandosi di un soggetto privato, la documentazione da richiedere sia per l'adesione che per la concessione dei mutui, e' ovviamente piu' complessa, toccando anche aspetti e poteri che nel settore pubblico sono presupposti necessari.
Dovra' quindi essere acquisito:

A) - per adesione (Allegato 3 A)

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in allegato al certificato della cancelleria del Tribunale competente che li dichiari vigenti. In tale certificato, di data non anteriore a tre mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti nonche' delle persone autorizzate ad impegnare validamente la Societa' ed a riscuotere e quietanzare; dovra' infine attestarsi che la Societa' si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Qualora la partecipazione maggioritaria degli enti locali non risulti dall'atto costitutivo:

- certificazione notarile attestante la percentuale di partecipazione di detti enti locali al capitale societario e che tale partecipazione e' quella vigente;

- estratto o copia notarile di delibera del competente organo deliberativo contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione nello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario, nella legale rappresentanza, e nelle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare e ad impegnare validamente la Societa con espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita' in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti;

- la domanda di mutuo a firma del legale rappresentante;

- copia autentica dell'atto amministrativo o del contratto di concessione di pubblico servizio;

- dichiarazione a firma del legale rappresentante, qualora trattasi di opere, attestante l'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente organo, e sul tipo di garanzia.

B) - per la concessione (Allegato 3 B)

- estratto o copia notarile della deliberazione di assunzione del mutuo, secondo lo schema inviato dalla Cassa, da parte del competente organo; (Allegato 4)

- atti relativi alla garanzia dell'operazione di cui al punto successivo;

- copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico dell'esercizio corrente;

- attestazione a firma del presidente del Collegio sindacale:

  - che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;

  - che il Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalla Societa'.

Dagli ultimi documenti indicati si desume che l'intervento della Cassa e' escluso in presenza di societa' per azioni di nuova costituzione.

- indicazione dell'Istituto di credito o ufficio postale e del numero di conto corrente intestato alla societa', sul quale verrannno accreditate le somme erogate dalla Cassa.

Garanzia (Allegato 3 C)

2.2.c Poiche' le societa' per azioni rispondono delle proprie obbligazioni esclusivamente nell'ambito del proprio patrimonio, ai sensi dell' art. 2325 Codice civile, il problema delle garanzie assume particolare rilevanza.
Tenuto conto della specifica natura della Cassa, le garanzie ammissibili sono costituite da:

- delegazioni di pagamento, a valere sui primi tre titoli di bilancio, secondo le usuali procedure, rilasciate da Comuni o Province.

Gli altri atti sono: dichiarazione del segretario dell'Ente locale, vistata dal legale rappresentate dell'Ente stesso sul rispetto del limite previsto dall'art. 1 legge 43/78 e delibera di garanzia da parte dell'Ente garante (allegato 5);

- cessione pro soluto, alla Cassa di annualita' e contributi statali o regionali costanti, di durata pari al periodo di ammortamento del mutuo con la consueta clausola;

- delegazioni di pagamento, tratte ai sensi della legge n. 537/1967 e dichiarazione del legale rappresentante della Societa', che mediante contratto aggiuntivo, l'esattore abbia assunto tra l'altro l'obbligo del "non riscosso per riscosso" relativamente alla quota delegata a favore della Cassa depositi e prestiti e sul rispetto del limite del terzo previsto dalla legge n. 537/1967;

- Per le S.p.A. che gestiscono servizi diversi da quelli previsti dalla legge 537/67 e successive modifiche si applica, per analogia, la procedura della legge stessa (delegazioni sulle entrate del servizio gestito e contratto con il Tesoriere - allegato 6);

- fidejussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento delle rate di ammortamento, o altra idonea garanzia che verra' stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Erogazioni

2.2.d Per le erogazioni si segue la normale procedura della Cassa, ovviamente con la considerazione che sui certificati di pagamento vi sara' solo la firma del direttore dei lavori.
Una precisazione per le parcelle dei professionisti:

la previsione legislativa dell'art. 6 della legge 1/7/1974 n. 404 sulla derogabilita' dei minimi tariffali per le prestazioni fornite agli Enti pubblici non si applica nel nostro caso perche', come gia' detto, pur trattandosi di "pubblico servizio" si rientra in campo privatistico.
Di conseguenza si ricade sotto la legge 5/5/1976 n. 340 che prevede l'inderogabilita' dei minimi tariffali nei rapporti intercorrenti tra privati.
Il mandato di pagamento, ad evitare ricorrenti richeste di certificati, verra' emesso con commutazione dello stesso in versamento presso il conto corrente bancario o postale indicato dalla Societa'.

Trattamento fiscale

2.2.e Trattandosi di soggetto privato, tutti gli atti vanno redatti su carta da bollo.
In particolare il bollo di L. 3.000 sulle deleghe di pagamento discende dall'attuale disciplina dell'imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642 art. 12 della tariffa A).

Riscossioni

2.2.f Il rimborso delle rate d'ammortamento, qualora spetti alle societa' per azioni, sara' effettuato con scadenza 30 giugno e 31 dicembre, con versamento sul conto corrente postale, intestato al Tesoriere centrale dello Stato - Cassiere della Cassa depositi e prestiti.
Il servizio riscossioni della Cassa all'inizio di ogni esercizio finanziario provvedera' ad inviare il ruolo di carico e relativi bollettini di conto corrente gia' predisposti.

2.2.g Per quanto non espressamente previsto si dovra' fare riferimento alle ordinarie procedure per i mutui agli Enti locali ed al D.M. 1 febbraio 1985.

CONSORZ MISTI

Soggetto

2.3 In materia di Enti mutuatari della Cassa un'altra novita' discende dal decreto legge n. 922 del 30 dicembre 1985 che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui anche ai Consorzi composti da Enti locali e da altri Enti pubblici purche' questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

Oggetto

2.3.a Deve trattarsi della normale attivita' di investimento del Consorzio tenendo conto dell'art. 1 del D.M. 1/2/85.

Atti istruttori

2.3.b Per ottenere il finanziamento, come viene richiesto per i Consorzi tra Enti locali, dovra' essere trasmesso lo Statuto per verificare la condizione posta dal 3 comma dell'art. 2 D.L. 922/66. Qualora la partecipazione non appaia nello Statuto occorrera' trasmettere una delibera consorziale sulla stessa.

Come previsto per le S.p.a. a prevalente capitale pubblico, poiche' l'attuale partecipazione maggioritaria degli Enti locali non esclude la possibilita' di successive modifiche, occorre che il Consorzio nella delibera di assunzione del mutuo prenda atto che il presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli Enti locali, pertanto detta quota maggioritaria deve permanere per tutta la durata del mutuo.

Infatti se durante il periodo di ammortamento del mutuo, dovesse venir meno la prescritta maggioranza la Cassa dovrebbe revocare il finanziamento e richiedere la restituzione del capitale mutuato con addebito delle relative spese.

Pertanto se, dopo la concessione del mutuo, gli Enti locali volessero ridurre la propria partecipazione oltre i limiti consentiti, il Consorzio, per non incorrere nella revoca dovra' preventivamente estinguere il residuo debito in unica soluzione, previa presentazione di apposita richiesta in tal senso.

Per gli atti istruttori per l'adesione e la concessione del mutuo dovra' farsi riferimento alla normale procedura della Cassa depositi e prestiti, come operato fino ad oggi.

Garanzia

2.3.c Come per i Consorzi tra Enti locali poiche' non vi e' alcuna disposizione di legge che espressamente preveda la possibilita' da parte dei Consorzi di rilasciare delegazioni sulle proprie entrate a garanzia dell'ammortamento dei mutui, con l'esclusione dei B.I.M., la Cassa accettera' delegazioni:

a) ai sensi della lett. a) del 1 comma e del 3 comma dell'art. 5 del D.M. sulle proprie procedure cioe' delegazioni, a valere sulle entrate dei primi tre titoli dei bilanci, rilasciate sia pro-quota dai comuni o province che costituiscono il Consorzio che assume il mutuo, sia dai Comuni o Province che intendano garantire i mutui richiesti dal Consorzio.

b) l'articolo 11 della legge 299/80 riconosce la possibilita', ai Consorzi che gestiscano in economia i servizi del gas, acqua ed energia elettrica, di rilasciare le delegazioni di

pagamento sui proventi del servizio ai sensi dell'art. 2 legge 537/67.
In questa situazione i relativi mutui potranno essere garantiti con i proventi del servizio omogeneo all'oggetto del mutuo, nel limite di un terzo delle entrate accertate in base al conto consuntivo approvato, ai sensi della lett. b) dell'art. 5 del D.M. 1/2/85.
Tale fattispecie si applica anche in presenza di Azienda consortile anche se allo stato della legislazione (vedi p.2) e' l'Azienda che puo' richiedere direttamente il mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

CAPITOLO 3

MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

3.1 Dichiarazione di indisponibilita'

Si ricorda che e' stata confermata dal legislatore la priorita', come Istituto finanziatore degli Enti locali, della Cassa sugli altri Istituti. Di conseguenza, salvo che per i mutui da assumere con la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo, e' necessario, prima di rivolgersi agli altri Istituti, acquisire la risposta negativa della Cassa, che e' tenuta a comunicarla entro 45 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.

3.2 Mutui ordinari

La nuova legislazione sancisce la fine della frammentazione del credito della Cassa depositi e prestiti in limiti territoriali e destinazione vincolata per tipo di opere cosi' come prevista dall'art. 9 lett. a), b) etc. della legge 131/83. Non esistono, pertanto, piu' le ripartizioni in plafonds che tante difficolta' avevano creato sia agli Enti locali che a questo Istituto.
Per il futuro, l'attivita' della Cassa puo' distinguersi in attivita' ordinaria e attivita' conseguente a particolari disposizioni di legge che vengono qui di seguito esposte.
Per l'attivita' ordinaria, data anche la buona disponibilita' finanziaria attuale, non vi e' alcun limite ne' qualitativo ne' quantitativo, sempre ovviamente nell'ambito degli interventi consentiti per la Cassa ai sensi del D.M. 1 febbraio 1985.
In tal senso il Consiglio d'Amministrazione della Cassa ha deliberato di aumentare l'intervento a favore degli impianti sportivi. Cosi' mentre fino ad oggi erano finanziabili i soli impianti di base ovvero di impianti destinati alla pluralita' dei cittadini, sono ora finanziabili anche gli impianti cosiddetti "spettacolo" cioe' strutturati per accogliere il pubblico (tribune, gradinate ecc.) per progetti d'impianto non superiore a due miliardi.
Sono inoltre finanziabili interventi nel settore turistico-ricreativo quali gli ostelli per la gioventu', camping, porti turistici con esclusione, secondo la disposizione della lettera d) art. 1 del D.M. 1/2/85, delle attrezzature mobili.

Mutui agevolati ai Comuni fino a 5.000 abitanti

3.3 Per garantire ai piccoli Comuni i servizi essenziali il legislatore ha previsto la concessione di mutui agevolati (2 e 3 comma dell'art. 10 legge 488/86).

Le caratteristiche sono: mutui per lire 100.000.000 ai Comuni di popolazione fino a 5.000 abitanti per opere acquedottistiche, fognarie e depurative.

L'importo del mutuo agevolato e', per tutti gli Enti interessati, pari a L. 100.000.000, e non e' suscettibile di aumento, pur essendo definito dall'articolo come importo minimo, perche' lo stanziamento di 600 miliardi deve essere ripartito tra 5.956 Comuni. Tale importo puo' essere utilizzato entro il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, pertanto gli Enti interessati possono fare un minimo di programmazione e, qualora necessario, cumulare le assegnazioni annuali.

Al contrario della ex lett.a) cioe' mutui a tasso zero, da cui nasce questa disposizione, le opere per cui possono essere utilizzati questi fondi non costituiscono "priorita su altre opere.
Di conseguenza non e' piu' necessaria la dichiarazione in tal senso.

L'onere di ammortamento di questi mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato.

Piani regionali

3.4 La novita' piu' interessante del provvedimento in questo settore e' l'intervento coordinato Cassa-Regioni-Enti locali.

Nell'ambito del 25% del volume dei finanziamenti della Cassa, si potra dare attuazione a piani particolari di intervento, secondo linee di programmazione regionale, avendo la totale copertura finanziaria da parte della Cassa.

Le condizioni sono: l'intesa con gli Enti locali e la contribuzione regionale nella misura minima del 5% della spesa.

Le Regioni approvato il piano, con la ripartizione finanziaria per singoli Enti, entro il 31 luglio, dovranno trasmetterlo alla Cassa depositi e prestiti e, da tale data decorrono i 60 giorni per gli Enti locali (29 settembre) a pena di decadenza, per l'inoltro delle relative domande.

E' un primo esempio di intervento coordinato che, in base all'esperienza che verra' acquisita, potra' tornare molto utile per l'avvenire.

Se nei termini indicati, le procedure non sono state completate le disponibilita' passeranno all'attivita' ordinaria dell'Istituto.

3.5

Edilizia scolastica

a) intervento agevolato

L'art. 11 della legge 488/86 prevede per l'edilizia scolastica un pacchetto di 4.000 miliardi articolati in un triennio destinati sia a risolvere il nodo dei doppi turni sia finalizzati al raggiungimento di alcuni obiettivi di politica scolastica.
Il programma formulato dalle Regioni, sentiti gli Enti locali interessati ed i Sovraintendenti scolastici regionali viene approvato con decreto della Pubblica Istruzione.
I Comuni individuati nel suddetto decreto, per ottenere la concessione del mutuo agevolato cioe' con l'onere d'ammortamento a carico del bilancio dello Stato, devono trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la domanda con il progetto esecutivo approvato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale.
Le quote di finanziamento non utilizzate andranno ad incrementare le disponibilita' finanziarie dell'anno successivo.

b) intervento ordinario

Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti ha deliberato di continuare ad intervenire per le opere di edilizia scolastica con il solo limite finanziario di 150 milioni per aula esclusa la spesa per la palestra.

3.6

Impianti per la produzione combinata di energia e calore

Gli impianti di coproduzione di energia e calore fruenti del contributo statale ai sensi dell'art. 10 della legge 29/5/1982 n. 308, gia' venivano finanziati dalla Cassa depositi e prestiti ma l'onere di ammortamento del mutuo, per la parte non coperta dal contributo, gravava sul bilancio del Comune pur godendo del concorso dello Stato sulle rate d'ammortamento ai sensi dell'art. 6, 15 comma della legge 887/84.
La nuova disposizione della legge finanziaria (13 comma dell'art. 7 legge 910/86), assume direttamente a carico del bilancio dello Stato, a partire dal 1987, l'onere d'ammortamento per i mutui gia' concessi, abolendo nel contempo il concorso statale. Da questa data, pertanto, perderanno efficacia le delegazioni di pagamento gia' rilasciate ed il relativo importo torna ad essere nella piena disponibilita' dell'Ente.
Inoltre l'articolo stesso autorizza la Cassa a concedere ai Comuni mutui ventennali per il completamento dei suddetti impianti e per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo ai sensi dell'art. 10 della legge 308/82 il cui onere verra' assunto direttamente a carico del bilancio statale.
Ai fini dell'adesione, come gia' in precedenza, sara' necessario trasmettere il decreto del Ministero dell'Industria concessivo del contributo in conto capitale.

CAPITOLO 4

MUTUI CON I FONDI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

La Cassa ha stipulato un accordo per un prestito globale per infrastrutture con la Banca Europea per gli investimenti per il finanziamento di progetti che presentano un interesse per lo sviluppo equilibrato delle Regioni in cui essi vengono attuati.

4.1 Dimensioni e localizzazioni dei progetti

Verranno presi in considerazione progetti d'importo non inferiore a 500 milioni e non superiori a 20 miliardi circa, localizzati nei territori di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6/3/78 n.218.

4.2 Misura dell'intervento B.E.I.

Il finanziamento della B.E.I. e' riferito al 50% del costo dell'opera; la differenza verra' concessa dalla Cassa alle condizioni ordinarie.

4.3 Tipi di progetti finanziabili

La finalita' della Comunita' Economica Europea e' quella di promuovere "Progetti" che contribuiscono allo sviluppo delle Regioni in cui vengono attuati, pertanto, la B.E.I. prendera' in considerazione soltanto:

- iniziative che comportino nuovi investimenti e non delle spese di rinnovamento o di manutenzione correnti;

- iniziative realizzate a condizioni economiche soddisfacenti, cioe' saranno esclusi gli investimenti i cui benefici siano limitati a pochi utilizzatori.

Il finanziamento della Banca e', inoltre, subordinato all'osservanza, da parte degli Enti locali, delle norme comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (legge dell'8/8/1977, n.584).
In linea generale potranno essere finanziate opere che rientrano nelle seguenti categorie:

- le strade limitatamente alla viabilita' principale;

- reti ed installazioni principali per l'approvvigionamento idrico;

- stazioni di depurazione e reti di collettori connesse:

- porti di competenza comunale (IV classe);

- impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani.

4.4 **Caratteristiche degli interventi B.E.I.**

Per determinare il costo effettivo della provvista B.E.I. occorre tenere presente che:

- il tasso praticato dalla Banca, nominale annuo con pagamento semestrale degli interessi, viene determinato al momento della provvista.

E' percio' legato all'andamento dei mercati monetari ed al momento attuale e' piu' favorevole di quello della Cassa depositi e prestiti.

- i fondi messi a disposizione sono in moneta diversa da quella nazionale, pertanto al tasso occorre aggiungere la commissione da corrispondere all'Ufficio Italiano Cambi;
- per l'operazione la Cassa prendera' uno spread dello 0,25.

Naturalmente il prestito in valuta estera presenta anche il rischio di cambio. Per tale motivo, da parte italiana, e' stato adottato un provvedimento (legge 27/12/73, n. 876) al fine di dare la garanzia totale dello Stato sul rischio di cambio.

Durata del prestito: 15 anni.

4.5 **Procedura**

Ai fini procedurali per questi finanziamenti sara' necessario trasmettere per l'adesione:

a) la domanda con l'indicazione che il 50% viene richiesto sui fondi B.E.I. Dalla stessa dovranno risultare i finanziamenti gia' ottenuti per la stessa iniziativa sulla base di leggi nazionali, regionali o di interventi comunitari;

b) copia della delibera consiliare di approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi alle opere da realizzare (si ricorda, a tal proposito, che i progetti debbono comunque riferirsi a opere funzionali) la quale dovra' pure contenere l'impegno a rispettare le norme di legge (L. 8/8/77, n. 584) in materia di aggiudicazione di appalti pubblici con l'obbligo, richiesto dalle procedure B.E.I., della pubblicazione del bando di gara anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea, e quelle nazionali o comunitarie in materia di protezione ambientale;

- dichiarazione, a firma del segretario comunale, controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente stesso, che attesti:

  a) la disponibilita' dei cespiti da delegare nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente;

b) la mancanza di vincoli archeologici o paesaggistici sulla zona ove verra' realizzata l'opera o, in caso di sussistenza di detti vincoli, che e' stato acquisito il nulla osta all'iniziativa da parte degli organi preposti secondo le rispettive competenze.

Per quanto concerne, infine, l'istruttoria tecnica, occorre trasmettere:

- studio di fattibilita' tecnico-economica;
- progetto esecutivo;
- calendario dei lavori.

Al fine di una guida nella stesura dello studio di fattibilita' si alleghera' una scheda tecnica elaborata con la B.E.I.
Per la concessione dei mutui: i documenti tradizionali della Cassa (delibera di assunzione del mutuo, deleghe, dichiarazioni).

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

5.1 Vincoli archeologici e paesaggistici

La legge Galasso n. 431 dell'8 agosto 1985, che si aggiunge alla precedente normativa in vigore (legge n. 1089 del 1 giugno 1939, legge n. 1497 del 29 giugno 1939, D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977), a tutela del patrimonio archeologico ed ambientale ha introdotto nuovi elementi in merito alla tematica sui vincoli archeologici e paesaggistici.
Da cio' la dichiarazione del Segretario controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente, richiesta dalla Cassa ai fini dell'adesione, conseguente all'obbligo di sottoporre preventivamente i progetti, riguardanti zone soggette a vincoli, all'esame degli organi competenti per materia, dovra' essere differenziata secondo la fattispecie ricorrente e cioe', il Segretario attestera':

- (in mancanza di vincoli) - la mancanza di vincoli archeologici e paesaggistici;

- (vincoli archeologici) _ che si sia ottenuto il nulla-osta da parte della competente Sovraintendenza dell'Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali;

- (vincoli paesaggistici) - che si sia ottenuta l'autorizzazione della Regione o dell'Organo delegato;

- (8 comma art. 1 legge 431/85) - che gli interventi non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici.

Si invitano gli Enti ad adeguarsi alla nuova normativa anche se questo Istituto continuera' a richiedere attestazioni con la formula generica non potendosi adottare una formulazione uniforme data la varieta' di ipotesi che possono presentarsi in ogni Comune.

5.2 Interventi per il superamento delle barriere architettoniche

Il 20 comma dell'art. 32 della legge 41/86 (finanziaria) stabilisce che i progetti di costruzione o ristrutturazione non possono essere approvati se non sono conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 in materia di superamento delle barriere architettoniche.
In merito alla disposizione della legge finanziaria 1986 che stabilisce che la Cassa deve destinare un 1% delle proprie risorse a tali interventi si chiarisce che, poiche' la Cassa e'

l'Istituto chiamato istituzionalmente a rispondere alle richieste degli Enti locali, a maggior ragione se trattasi di interventi previsti per legge, non si ritiene utile accantonare alcuna quota ma, tutte le richieste in tal senso verranno accolte.
D'altronde porre tale tetto d'intervento oltre che limitativo e' pure tecnicamente difficile da identificare in presenza di progetti di ristrutturazione globale che prevedano anche l'adeguamento alle succitate norme.

5.3 Revisione prezzi

Per completezza di informazione sulle nuove disposizioni in materia di investimenti si richiama anche l'art. 33 della legge finanziaria 28 febbraio 1986 n. 41 secondo il quale non e' piu' ammessa la revisione prezzi nel primo anno per i lavori relativi ad opere pubbliche.
La facolta' di procedere alla revisione prezzi e' riconosciuta all'Amministrazione solo a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione con esclusione dei lavori eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta.

CAPITOLO 6

PRECISAZIONI SULLA I PARTE DELLA CIRCOLARE N. 1141

Questo capitolo nasce dalla necessita' di portare a conoscenza di tutti gli Enti Locali le modifiche legislative intercorse durante l'anno e le risposte ai quesiti di chiarimento sulla prima parte della circolare che piu' frequentemente sono pervenuti durante l'anno alla Cassa depositi e prestiti e che hanno una valenza di carattere generale.
Gli operatori dovranno di conseguenza tenere presente quanto gia' scritto nella parte generale della circolare ed integrarlo o modificarlo secondo i casi.

6.1

I comma dell'art. 19 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421

Il primo comma dell'art. 19 del D.P.R. 19/6/1979 n. 421 recita: "non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non e' stato approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti quello in cui i nuovi mutui sono deliberati".
In attuazione a questa disposizione la Cassa chiede, tra gli atti istruttori per la concessione (vedi p. 5.1) l'attestazione in tal senso.
La Corte dei Conti - Sezione Enti locali con propria deliberazione del 6/10/1986 ha presisato:

"E' da considerare, peraltro, che, se la deliberazione del nuovo mutuo avviene nell'ultimo trimestre, e' il conto consuntivo dell'ultimo anno a risultare approvato, atteso che le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 1 bis del decreto-legge 1 luglio 1986 n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986 n. 488, impongono che entro il 30 settembre avvenga la deliberazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
La finalita' perseguita dal primo comma dell'art. 19 del D.P.R. n. 421 trova evidente rispondenza nell'esigenza che il Consiglio comunale o provinciale valuti l'opportunita' di procedere o meno all'assunzione del nuovo mutuo alla stregua delle piu' complete ed aggiornate risultanze gestionali. La norma in questione assume, in effetti, anche un significato funzionale, in quanto preordinata a garantire nell'attivita' dell'organo deliberante la maggiore adesione al principio di buona amministrazione. E cio' per le gravi implicazioni d'ordine economico, oltre tutto travalicanti la mera sfera dell'ente, connesse ad ogni decisione di indebitamento a medio e lungo termine."

Pertanto, fino a diverso orientamento della Corte, gli Enti locali dopo il 30 settembre dovranno fare riferimento ai rendiconti dell'anno in corso e del precedente.

6.2 **Aggiornamento dei progetti**

La disposizione sulla dichiarazione di congruita' e la conseguente non aggiudicazione in aumento ha come obiettivo quello di dare esecuzione pratica all'art. 8 della legge 741/81 sulla necessita' di aggiornare i progetti superati nei prezzi, garantendo nel contempo che il mancato aggiornamento e la relativa dichiarazione siano rispondenti alla reale situazione dei prezzi.
Qualora l'Amministrazione pur essendo la dichiarazione sulla congruita' dei prezzi conforme alla situazione di mercato, trovasi nella necessita' di aggiudicare in aumento dovra' dare spiegazione del motivo che ha determinato l'aumento.

6.3 **Perizia suppletiva e di variante**

Per conoscere l'effettivo costo dell'opera ed il conseguente impegno finanziario che l'Ente deve sostenere, la legge (art. 13 legge 131) stabilisce che "i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tener conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali".
Il comma successivo poi recita "L'importo della perizia di variante e suppletiva non puo' superare il 30% dell'importo progettuale originario".
Queste norme nate dalla necessita' di regolarizzare la situazione nel campo dei progetti che troppo spesso non erano rispondenti alle esigenze dell'opera da realizzare e per cui necessitavano di piu' perizie di variante, sono norme di ordine tecnico e non finanziario dirette non solo all'Ente al quale sono vietate le approvazioni di progetti di variante e suppletive superiori al 30%, ma anche ai progettisti per i quali, possiamo dire, e' ammesso uno scarto di previsione non superiore al 30%.
Sono norme inderogabili e di carattere generale, di conseguenza la perizia non puo' superare il 30% del progetto originario sia che venga finanziata con mezzi propri sia con mutuo della Cassa o di altri Istituti.
Per la Cassa depositi e prestiti la norma finanziaria corrispondente alle succitate norme e' il II comma dell'art. 3 del D.M. 1/2/1985 sulle procedure della Cassa depositi e prestiti che stabilisce che il calcolo del 30%, proprio perche' trattasi di norma tecnica, dovra' riferirsi ai soli lavori, ma andra' applicato all'importo dei lavori aggiudicato cioe' tenendo conto dell'eventuale ribasso o aumento d'asta.
Per quanto riguarda le somme a disposizione dell'Amministrazione occorre distinguere le sin-

gole voci di spesa poiche' nel quadro economico vi sono voci che, determinate in funzione percentuale ai lavori (per esempio: spese tecniche, IVA) sono soggette a variazioni e, voci che non subiscono variazioni in conseguenza della perizia suppletiva (per esempio: aree) e che potrebbero essere fonte autonoma di aumento senza alcun limite percentuale.
Ecco un esempio pratico con aggiudicazione in aumento:

Importo dei lavori originario (base d'asta)			L. 80.000.000

Somme a disposizione:

Spese tecniche	10%	L. 8.000.000	
I.V.A.	2%	L. 1.600.000	
Aree		L. 6.000.000	
Altre voci		L. 4.400.000	L. 20.000.000
			L. 100.000.000

Aumento d'asta 10%

Importo dei lavori aggiudicati	L. 88.000.000
Perizia di variante 30% su L. 88.000.000	L. 26.400.000

Nuovo progetto

Importo dei lavori (base d'asta)			L. 114.400.000
Somme a disposizione:			
Spese tecniche	10%	L. 11.440.000	
I.V.A.	2%	L. 2.288.000	
Aree		L. 6.000.000	
Altre voci		L. 4.400.000	L. 24.128.000
			L. 138.528.000

Concetto di "completamento"

6.4 Per introdurre una trattazione uniforme si ritiene utile chiarire il concetto "completamento di opera" per i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti.
Dal punto di vista tecnico il completamento puo' riferirsi sia al completamento strutturale che al completamento funzionale.
Poiche' e' obiettivo della Cassa che le risorse impiegate raggiungano lo scopo per il quale sono state mobilitate il termine completamento non puo' che essere riferito al completamento funzionale.
Percio', per la Cassa, l'opera e' completa solo se svolge la sua funzione anche se non e' realizzato l'intero progetto.
Pertanto, ai fini dell'esatta individuazione della possibilita' di accoglimento di una richiesta di "completamento lavori" dovra' farsi esclusivamente riferimento alla fruibilita' dell'opera o del lotto che si realizza.
Poiche' il termine lotto, che per legge dovrebbe essere sempre funzionale, non risponde in pratica ad essa bensi' a necessita' finanziarie, e' necessario ricorrere al concetto suesposto.
Per alcune opere (per esempio: edifici) i due concetti - strutturale/funzionale - coincidono, di conseguenza non dovrebbero esserci problemi, l'opera e' completa solo quando l'intero progetto e' portato a termine, non potendosi ipotizzare lotti funzionali successivi.
Per altre opere, invece, non coincidendo i due concetti l'opera (per esempio: depuratori) pur essendo completa nelle "strutture" potrebbe non essere atta a svolgere la funzione per la quale e' stata realizzata, di conseguenza non puo' essere considerata completa se non dopo che ne venga garantita la funzionalita'.
Viceversa puo' verificarsi che, pur non essendo completato l'intero progetto, la parte di opera realizzata possa svolgere egualmente la sua funzione. In questo caso il termine "completamento" deve essere riferito al lotto che si sta realizzando per renderlo funzionale.
Cioe' l'Ente puo' suddividere, secondo le necessita' finanziarie, l'opera in piu' lotti che siano pero' funzionali, e le eventuali richieste di "completamento" dovranno riguardare i singoli lotti per garantirne la funzionalita'.

I paragrafi 8.4 e 8.5 della prima parte della circolare 1141 sono sostituiti dai seguenti

Tasso

8.4 Il tasso d'interesse e' fissato al 9% in ragione d'anno ed e' uguale per qualsiasi tipo di operazione e durata (D.M. 30/12/1986 G.U. n. 9 del 13/1/1987).

8.5

Pagamento rate

La rata annuale di ammortamento dovra' essere pagata in due rate semestrali uguali.
Per permettere, anche in caso di concorso regionale, una valutazione approssimativa dell'onere a carico del bilancio, si trascrivono le percentuali comprensive di capitale ed interesse, da rapportare all'importo del mutuo:

	10 anni	20 anni
- annualita' piena	15,24	10,71
- contributo del 4%-annualita'	11,33	6,80
- contributo del 5%-annualita'	10,35	5,82
- contributo del 7%-annualita'	8,39	3,87

Per l'assunzione a totale carico regionale dell'annualita' di ammortamento, il contributo dovra' essere del 10,9546475008 per venti anni e del 15,5820089909 per 10 anni.

Paragrafo aggiunto

8.6

Indennita' di mora

L'indennita' di mora istituita dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 e posta a diretto carico dei Tesorieri comunali e provinciali, in caso di ritardato o mancato versamento delle rate dei mutui, aveva il carattere di sanzione amministrativa e cioe' di vera e propria penalita' percio', veniva applicata "una tantum" alla rata o parte di rata non corrisposta nei termini e non veniva posta in relazione con il periodo effettivo di ritardo.
La nuova disposizione di legge (7 comma dell'art. 10 legge 488/86) stabilisce invece di riferirla "ai soli giorni di ritardato versamento".
Pertanto nel futuro il calcolo sara' effettuato in analogia a quello degli interessi moratori, secondo la formula saggio d'interesse: 360 x giorni, dove i giorni sono quelli compresi tra la scadenza della rata e la data di pagamento.

Ad integrazione e maggiore chiarificazione il capitolo 10 della prima parte della Circolare n. 1141 e' sostituito dal seguente:

10) VARIAZIONI DOPO LA CONCESSIONE DEL MUTUO

Le variazioni che possono verificarsi dopo la concessione del mutuo si sintetizzano in due fattispecie:

a) variazioni che non comportano modifiche alle condizioni dell'ammortamento;
b) variazioni che comportano modifiche alle condizioni dell'ammortamento.

A) nella prima fattispecie rientrano le novazioni soggettive ed oggettive.

Novazioni soggettive

10.1 La variazione del soggetto intestatario del mutuo si presenta molto raramente; bastano, percio', poche parole per dire che la documentazione necessaria per questa operazione sara': la domanda e la delibera consiliare e qualora, il nuovo Ente mutuatario diventi anche nuovo ente garante la documentazione per l'assunzione della garanzia.

Novazioni oggettive o Devoluzioni

10.2 L'Ente mutuatario puo' richiedere che un mutuo gia' concesso per un'opera sia devoluto ad altra opera.
Le condizioni essenziali per l'accettazione da parte della Cassa della richiesta di devoluzione sono:

- che si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del D.M. 1/2/1985;

- che rimangono invariate le condizioni dell'ammortamento;

- che venga acquisita la dichiarazione concernente la mancata realizzazione dell'intervento, oggetto della concessione originaria se si tratta di devoluzione totale, ovvero il regolare accertamento dell'economia, in caso di devoluzione parziale.

La documentazione per questa operazione e' la stessa necessaria all'assunzione del mutuo (vedi p.5.1) con i necessari accorgimenti trattandosi di devoluzione.
Non cambiando le condizioni dell'ammortamento gli atti concernenti la garanzia rimangono quelli originari.
Il 2 comma dell'art. 9 prevede che il Consiglio d'amministrazione della Cassa fissera' periodicamente l'importo al di sotto del quale non sara' consentita la devoluzione.
Questo e stato determinato in misura pari all'importo minimo dei mutui (5 milioni).
Un'altra limitazione all'operazione di devoluzione concerne l'impossibilita' di utilizzo di piu' economie di mutui per il finanziamento di un solo progetto, in quanto, come noto, ogni mutuo deve corrispondere ad una entita' fisica progettuale definita; al limite si potranno fare piu' stralci in corrispondenza delle varie economie.
In sostanza e' possibile devolvere il residuo di un solo mutuo a favore di un'altra opera.
Qualora l'Ente avesse piu' residui, non altrimenti utilizzabili, puo' ricorrere all'Istituto della riduzione del mutuo (vedi p. 10.11) che, dal punto

di vista procedurale, si presenta piu' semplice della devoluzione.
In presenza di mutui garantiti con oneri a carico del bilancio statale (lett. a) art. 9 legge 131/83, 3 comma dell'art. 10 della legge 488/86) la devoluzione e' possibile soltanto a favore delle opere previste dall'intervento agevolativo e nel solo triennio di utilizzazione. Fuori da questa ipotesi il mutuo verra' ridotto al fine di cancellare o diminuire gli oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si precisa che la devoluzione a favore dello stesso tipo di opera non necessita di alcun provvedimento formale rimanendo un atto interno, mentre le novazioni a favore di opera diversa vanno sottoposte alla formale deliberazione del Consiglio stesso.
Infine, e' da notare che le variazioni in argomento hanno effetto immediato e pertanto, una volta perfezionato l'atto interno di devoluzione o il provvedimento formale, il mutuo e immediatamente somministrabile.

B) Variazioni dell'ammortamento

Eseguibilita'

10.3 Dopo la concessione del prestito, le condizioni dell'ammortamento possono essere modificate, d'ufficio ovvero per iniziativa dell'ente mutuatario, con cadenza annuale e ad ogni operazione consegue l'emissione del relativo provvedimento formale e dei piani contabili aggiornati.

Esclusione

10.4 Elementi non modificabili dopo la concessione del prestito sono:

- saggio degli interessi;
- durata e decorrenza dell'ammortamento.

Decorrenza

10.5 Le variazioni d'ammortamento decorrono dall'inizio dell'ammortamento stesso.
Pertanto, ogni operazione di modifica determina un nuovo piano d'ammortamento che sostituisce l precedente dalla data originaria.

Effetto

10.6 Le variazioni hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si siano verificate le condizioni o siano pervenute le documentazioni idonee a produrre le variazioni stesse.
Si chiarisce che le necessarie documentazioni, per produrre effetti dal primo gennaio immediatamente successivo, debbono pervenire alla Cassa non oltre il 30 novembre, data di chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli.

Cosi', per esempio, una richiesta di riduzione di mutuo pervenuta:

- entro il 30/11/1987, dara' luogo ad operazioni sulla contabilita' 1988;

- dopo il 30/11/1987 ed entro il 30/11/1988, dara' luogo ad operazioni sulla contabilita' 1989 e cosi' di seguito.

10.7 **Pagamento degli oneri d'ammortamento**

In attesa che il provvedimento di variazione dell'ammortamento produca i suoi effetti, le rate iscritte sui ruoli sono comunque dovute dagli Enti pagatori. Pertanto, le rate stesse - tranne nei casi originati da errore o ritardo della Cassa - producono, se non soddisfatte, gli interessi previsti per il mancato pagamento.

10.8 **Operazioni di conguaglio**

Qualora alle variazioni d'ammortamento disposte conseguano operazioni di conguaglio per il pregresso periodo intercorrente tra la decorrenza e l'effetto, le somme liquidate a credito o a debito dell'Ente mutuatario/pagatore saranno rispettivamente rimborsate o recuperate mediante compensazione ovvero iscrizione sul ruolo riscossioni con scadenza al 30 giugno dell'anno in cui ha effetto la variazione.
Cosi', in particolare:

- una comunicazione di accreditamento al 30/6/1987, da' la facolta' al beneficiario di decurtare l'importo del credito stesso dalla somma da versare alla Cassa alla stessa data.

- una comunicazione di addebito al 30/6/1987, obbliga il debitore ad aggiungere l'importo del debito stesso alla somma da versare alla Cassa alla stessa data.

10.9 **Rimborso dei crediti a mezzo mandato diretto**

E' facolta' dell'ente interessato, ove una completa compensazione del proprio credito con lo stesso importo delle rate di prossima scadenza non sia possibile, di richiedere il rimborso del credito stesso a mezzo mandato diretto.
Ovviamente, la somma in questione non sara' disponibile prima che sia maturata la scadenza indicata nel conguaglio al quale si riferisce.

10.10 **Interventi contributivi**

Dopo la concessione del prestito, possono essere ceduti alla Cassa contributi in annualita' da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province a scomputo, parziale o totale, degli oneri di ammortamento.

Detti contributi possono essere accettati esclusivamente se il provvedimento concessivo della contribuzione:
- contenga l'impegno a corrispondere direttamente ed irrevocabilmente il contributo alla Cassa dalla data di inizio e per tutta la durata dell'ammortamento;
- rechi l'annotazione, da parte dell'Ufficio Ragioneria, dell'impegno definitivo di spesa, con l'indicazione del capitolo al quale va imputato il contributo, con decorrenza non posteriore a quella di inizio dell'ammortamento.

Con la comunicazione dell'avvenuto accoglimento della contribuzione, all'Ente mutuatario viene altresi' data autorizzazione a pagare nella nuova misura - determinata al netto della contribuzione stessa - in diversita' da quanto invece garantito a mezzo della delegazione precedentemente rilasciata (la quale tuttavia non e' restituita al titolare, salvo richiesta specifica, ma si intende valida per gli oneri ricalcolati dopo l'aggiornamento delle scritture contabili).

Riduzione importo mutuo

10.11 L'Ente mutuatario puo' richiedere che l'importo del mutuo venga ridotto all'ammontare delle erogazioni disposte in conto del prestito stesso, e che, conseguentemente, venga rideterminato il piano contabile d'ammortamento.

L'operazione sara' effettuata su domanda dell'ente interessato, e qualora non sia gia' agli atti, occorrera' trasmettere il certificato di regolare esecuzione dei lavori o atto di collaudo.

Per i mutui assistiti da contributo o concorso, la riduzione dei mutui verra' disposta in relazione al decreto od altro provvedimento di accertamento della spesa definitiva ammessa al contributo stesso.

I conguagli conseguenti alle riduzioni dei mutui comporteranno il rimborso in favore degli enti pagatori (mutuatario, garante, contributore) delle quote di capitale estinte in eccedenza dalla decorrenza dell'ammortamento alla data di effetto della riduzione.

I mutui a condizioni ordinarie non vengono ridotti per importi inferiori alle 100.000 lire; in tali casi questo Istituto in sede di collaudo provvedera', d'ufficio, alla somministrazione dell'eventuale residuo; comunque si invita l'Ente mutuatario a segnalare ugualmente questa circostanza nella domanda dell'ultima erogazione.

Rinunce e revoche

10.12 (Art. 15 del D.M. 1/2/1985)

L'Ente mutuatario puo' richiedere la cancellazione del mutuo dai ruoli della Cassa trasmettendo, in allegato alla domanda, atto consiliare deliberativo di rinuncia.

Il finanziamento, peraltro, puo' essere revocato d'Ufficio da parte della Cassa, quando si verifichi per esempio:

- grave inadempienza del mutuatario;
- appalto dei lavori o ordinativi di spesa anteriormente all'adesione di massima;
- impiego del mutuo per opera diversa da quella per la quale il mutuo e' stato concesso.

Nei casi in cui la causa non sia imputabile alla Cassa depositi e prestiti verranno restituite agli Enti pagatori le sole quote di capitale estinte dall'inizio dell'ammortamento fino alla data di effetto della revoca medesima.
La quota interessi rimane acquisita alla Cassa poiche' deve compensare, in ogni caso, le somme messe a disposizione dell'Ente.
Per quanto riguarda l'effetto della revoca, si chiarisce che, come per la generalita' delle operazioni di variazione d'ammortamento, l'effetto stesso e' al primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si siano verificate le condizioni ovvero siano pervenute le necessarie documentazioni, tenendo sempre conto che dopo il 30 novembre non sara' consentito effettuare rettifiche sui ruoli di prossima scadenza.

Estinzione anticipata

10.13 (Art. 10 del D.M. 1/2/1985)
L'Ente mutuatario puo' estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito costituito da una o piu' annualita' intere e successive.
Per la determinazione del residuo debito, e per le modalita' del pagamento, l'Ente interessato dovra' osservare le apposite indicazioni che saranno fornite dalla Cassa, tenendo presente che i versamenti vanno effettuati entro il 30 settembre, per estinguere anticipatamente un mutuo con effetto dal 1 gennaio successivo.
L'estinzione anticipata del residuo debito e' obbligatoria e preliminare, come previsto dal quarto comma dell'art. 2 del D.M. 1/2/1985, ogni volta che l'Ente mutuatario intenda alienare un immobile costruito od acquistato con mutuo della Cassa.

CAPITOLO 7

MUTUI PER IL RISANAMENTO TRASPORTI

Per completezza d'informazione sugli interventi della Cassa , pur nell'incertezza legislativa, si ritiene utile esporre la procedura relativa alle "misure urgenti per il settore dei trasporti locali" (D.L. 9.12.86 n. 833) avvertendo gli operatori di prestare attenzione agli eventuali cambiamenti in sede di conversione in legge e riservandoci, qualora fosse necessario, di dare ulteriori informazioni.

Art. 1
Soggetti e oggetto

7.1 Ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto le Regioni possono ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ventennali pari al 70% delle perdite accertate negli esercizi 1982/1985 dalle aziende di trasporto e servizi in economia, con onere di ammortamento a carico del bilancio statale.

Atti istruttori

7.1.a Per l'adesione i documenti necessari sono:

- la domanda a firma del Presidente della Giunta Regionale corredata da apposita certificazione conforme al modello previsto dal decreto attuativo;
  Questa domanda dovra' essere trasmessa, per ottenere il documento che segue, anche alla Ragioneria Generale dello Stato, I.G.B. Divisione XVI.

- dichiarazione di assunzione dell'onere di ammortamento del mutuo stesso da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Per la concessione:

- delibera della Giunta regionale di assunzione del mutuo.

Modalita' di erogazione

7.1.b Dopo la concessione mutuo da parte del Direttore Generale l'erogazione avverra' immediatamente con l'accreditamento diretto nei conti correnti che le Regioni intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2
Soggetti e oggetto

7.2 Ai sensi dell'art. 2 del suddetto decreto possono ottenere il mutuo per il restante 30% per gli esercizi 1982/1985 e per l'eventuale intera perdita dell'esercizio 1986 con onere di ammortamento a carico del loro bilancio i soli Enti locali.

Cio' esclude le Aziende Regionali e le societa' private anche con capitale totalmente pubblico.
Le aziende per le cui perdite la Cassa puo' concedere il mutuo sono quelle dei Comuni, province e consorzi. Tali Enti possono richiedere finanziamenti a copertura, anche, dei disavanzi dei servizi gestiti in economia.

Atti istruttori

7.2.a Per l'**adesione** i documenti necessari sono:
- domanda e dichiarazione del Segretario controfirmata dal legale rappresentante dell'Ente, come da schema predisposto (allegato 7)

Per la **concessione**: i documenti tradizionali per la concessione dei mutui della Cassa (delibera-delega ecc.) con gli aggiustamenti del caso (depennare parte relativa al piano degli investimenti, alla pubblicita' del risparmio postale).
Unitamente a questi atti gli Enti dovranno far pervenire la domanda di somministrazione.

Modalita' di erogazione

7.2.b Dopo la concessione del mutuo da parte del Consiglio d'Amministrazione, se agli atti risulta la domanda di erogazione, l'erogazione avverra' immediatamente a mezzo mandato.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Sulla G.U. n. 302 del 31.12.86 e' stato pubblicato il D.L. del 31.12.86 n. 924 sulle disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 1

8.1 L'art. 1 del suddetto decreto prevede la concessione di mutui per le domande inoltrate entro il termine perentorio del 31.1.1987. Ma poiche' il suddetto termine al momento della pubblicazione della presente circolare dovrebbe essere scaduto si ritiene opportuno passare direttamente alle disposizioni dell'art. 2 del decreto, sempre con la riserva di prestare attenzione alle eventuali modificazioni in sede di conversione in legge del decreto.

Art. 2
Piani ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915

8.2 Secondo il 1 e il 2 comma del D.L. 924/86 le regioni entro il 20.1.1987 devono inviare al Ministero dell'Ambiente i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
Il Ministero dell'Ambiente deve valutarli entro 30 giorni e le Regioni devono adeguare entro i successivi 30 giorni, i piani alle indicazioni del Ministero stesso.
Il 3 comma stabilisce che comunque tutte le Regioni dovranno adottare i suddetti piani entro il 30.6.1987 e da tale data si applichera' la procedura di approvazione prevista dal 2 comma (30 gg + 30 gg).

Mutui relativi al piano regionale

8.2.a I Comuni il cui impianto per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientra nel piano regionale ritenuto idoneo dal Ministero dell'Ambiente possono ottenere mutui dalla Cassa depositi e prestiti a carico del proprio bilancio.
Gli interessi della rata d'ammortamento del mutuo non andranno, pero',imputati ai fini del limite d'indebitamento previsto dall'art. 1 della legge 43/78.
Godranno inoltre del contributo del Ministero dell'Interno pari alla rata d'ammortamento costante annua posticipata con interesse al 9% cioe' pari attualmente all'interesse della Cassa depositi e prestiti, a condizione pero' che siano rispettati i termini per l'ultimazione dei lavori.

Atti istruttori

8.2.b Atto preliminare sara' naturalmente il piano regionale con l'idoneita' del Ministero dell'Ambiente e con l'indicazione dei tempi di attuazione dei singoli impianti.
Poiche' il rispetto dei termini di attuazione degli impianti e' condizione per ottenere il contributo dello Stato sulla rata d'ammortamento che grava sul bilancio dell'Ente locale interessato si richiama l'attenzione delle Regioni a trasmettere il piano alla Cassa nel piu' breve tempo possibile dopo l'iter di approvazione.

Per ottenere l'**adesione**: i Comuni devono trasmettere la domanda e la dichiarazione sull'avvenuta approvazione del progetto da parte della Regione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 915/82 poiche' spetta alla Regione "accertare l'efficienza e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti".

Per la **concessione**: dovranno essere trasmessi i tradizionali documenti richiesti dalla Cassa (delibera di assunzione, deleghe di pagamento, dichiarazioni) ad eccezione della dichiarazione sulla capacita' di indebitamento per la deroga prevista dall 1 comma dell'art. 1 del decreto legge stesso, che non dovra' essere trasmessa.

Ultimazione

8.2.c Terminati i lavori i Comuni dovranno trasmettere la dichiarazione di ultimazione dei lavori che, come piu' volte ripetuto e' condizione fondamentale per ottenere il contributo del Ministero dell'Interno sulle rate d'ammortamento del relativo mutuo.

CAPITOLO 9

SERVIZIO INFORMATIVO "TELECASSA"

Il servizio TeleCassa della Cassa depositi e prestiti realizzato sul sistema Videotel della SIP e' un servizio informativo rapido, di facile consultazione, gratuito e ad uso esclusivo degli Enti mutuatari della Cassa.
Con tale servizio la Cassa depositi e prestiti si prefigge di raggiungere tre obiettivi scaglionati nel tempo:

1.a fornire agli utenti il corpo sistematico delle norme che regolano l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti: leggi, circolari esplicative ed anche un "massimario" sul quale sono indicate le risoluzioni di casi particolari;

1.b comunicare in tempo reale variazioni di normative e direttive non appena si verifichino.

2 Permettere l'accesso all'archivio elettronico dei dati riguardanti il proprio Ente e cosi' essere al corrente dello stadio della trattazione, avere immediata notizia del mandato di pagamento con il numero dello stesso e relativa valuta, o della situazione complessiva o particolare di tutti i mutui in essere.
Il sistema sara' organizzato in modo da permettere ad ogni utente l'accesso soltanto alle informazioni relative alle proprie pratiche.

3 Stabilire un contatto interattivo attraverso il quale domande di chiarimento e simili e relative risposte potranno essere fatte non piu' in via cartacea ma tramite terminale.

I punti 1 e 2 saranno pienamente attivati nel corso del primo trimestre 1987.
Per usufruire di tale servizio gli Enti interessati dovranno trasmettere alla Cassa depositi e prestiti la domanda di ammissione al Gruppo chiuso di utenti del servizio TeleCassa (allegato 8); inoltre domanda di ammissione al servizio pubblico Videotel indirizzata alla S.I.P. (allegato 9) ma trasmessa unitamente alla prima domanda alla Cassa depositi e prestiti stessa.

SCHEMI DEI MODELLI

Allegato 1

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLE AZIENDE SPECIALI

Oggetto: Mutuo di L.
per
Posizione.

Il sottoscritto Direttore dell'Azienda ____________________
Visto il D.L. 1/7/1986 n. 318, convertito dalla legge 9/8/1986 n. 488;
Vista la legge 4 luglio 1967 n. 537 e successive modificazioni;
Visto il D.M. 1/2/1985 sulle procedure della Cassa depositi e prestiti;
Visti gli atti d'ufficio;
Sotto la propria responsabilita';

A T T E S T A

(ai fini dell'adesione)

- che con delibera consiliare/assembleare n. _______ del ____ ______________________ e' intervenuta l'autorizzazione a contrarre il suindicato mutuo;

- che con delibera della Commissione amministratrice n. _______ del ____ __________________ e' stato approvato il progetto esecutivo dell'opera di L.______________________;

(*) ☐ - che la zona ove verra' realizzata l'opera non e' soggetta a vincoli archeologici e paesaggistici;
(*) ☐ - che si e' ottenuto il nulla-osta da parte della competente Sovraintendenza ai beni culturali ed ambientali (per i vincoli archeologici);
(*) ☐ - che si e' ottenuto il nulla-osta da parte della Regione o Organo delegato (per i vincoli paesaggistici);
(*) ☐ - che gli interventi non alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici (8 comma - art. 1 - legge 431/1985);

- che il mutuo sara' garantito con ____________________
(se con cespiti comunali e/o provinciali in caso di Azienda consortile indicare le quote di mutuo da garantire a carico di ciascun ente);

(*) Barrare i quadrettini interessati

(ai fini della concessione)

- che la delibera n. ______ del ____________________ di assunzione del mutuo e' definitiva a tutti gli effetti;

- che con contratto n. _________ del _________________ (o convenzione aggiuntiva), la quota delle entrate del servizio, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e' stata data in carico al Tesoriere dell'Azienda con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

A) che il gettito delle entrate effettive del servizio di ______________ accertate nel conto consuntivo approvato nell'esercizio e' di L.________________

"A" Limite di indebitamennto: (1/3 di A) L.________________

B) che l'ammontare delle delegazioni rilasciate a data corrente e' di L.________________

C) Quota disponibile ('A-B) L.________________

D) Delegazioni del presente mutuo L.________________

Pertanto, con la delegazione rilasciata, non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate nel consuntivo dell'anno _________ (precedente all'anno di assunzione del mutuo).

______________, li' ________________

IL DIRETTORE

____

Visto:
IL PRESIDENTE

____

Allegato 2

DOCUMENTI DA PRODURSI PER LA CONCESSIONE DEI MUTUI ALLE AZIENDE SPECIALI

A) - DOCUMENTAZIONE BASE

1) copia di deliberazione della Commissione amministratrice di assunzione del mutuo, presa in conformita' dello schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

2) dichiarazione del Direttore, vistata dal Presidente dell'Azienda che attesti:

   - che la suddetta delibera e' definitiva a tutti gli effetti;

B) - GARANZIA

3) atto di delega da compilarsi sugli uniti moduli - per n.___ annualita' di ammortamento del mutuo, da trarsi sulle entrate effettive del servizio gestito dall'Azienda. L'atto stesso dovra' essere sottoscritto dal Direttore e dal Tesoriere - esattore dell'Azienda e controfirmate dal Presidente della Commissione amministratrice;

4) dichiarazione del Direttore, vistata dal Presidente dell'Azienda dalla quale risulti:

   - che con contratto n. ________ in data _________ (o convenzione aggiunta), la quota delle entrate del servizio vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e' stata data in carico al Tesoriere dell' Azienda con l'obbligo del **non riscosso per riscosso** e con la comminatoria della indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

   - che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo.

Allegato 2.a

SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER LE AZIENDE SPECIALI

A) - DELIBERA BASE

Visto (esposizione dei fatti) ______________________;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

D E L I B E R A

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L.______________ per ______________________;

2) di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

3) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

B) - GARANZIA ENTRATE AZIENDA

4) di restituire il mutuo in n.____ annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

5) di garantire le n.____ anualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere dell'Azienda a valere sulle entrate effettive del servizio dell'Azienda stessa accertate a consuntivo reso ed approvato;

6) che sia emesso sul Tesoriere come sopra un atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio dell'Azienda accertate a consuntivo dell'anno precedente;

7) che la quota delle entrate del servizio viene delegata irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

8) che la quota delle entrate del servizio, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto Tesoriere - mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:

- del non riscosso per riscosso;
- del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;
- della comminatoria dell'inndennita' di mora in caso di ritardato versamento;

9) che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di Tesoreria per tutta la durata dell'ammortamento del prestito.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.

Allegato 3

DOCUMENTI DA PRODURSI DALLE SOCIETA' PER AZIONI
(in bollo)

A) - PER L'ADESIONE:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto in allegato al certificato della cancelleria del Tribunale competente che li dichiari vigenti. In tale certificato, di data non anteriore a tre mesi, dovranno anche risultare i nominativi dei legali rappresentanti, delle persone autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente la Societa', nonche' l'attestazione che la Societa' si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
(Qualora non risulti dall'atto costitutivo) - Certificazione notarile attestante la percentuale di partecipazione degli enti locali al capitale societario e che tale partecipazione e' quella vigente.

2) estratto o copia notarile di delibera del competente organo deliberativo, contenente l'impegno a notificare alla Cassa ogni variazione nello statuto, nella partecipazione degli enti locali al capitale societario nella legale rappresentanza e nelle persone autorizzate a riscuotere, quietanzare e ad impegnare validamente la societa', con espressa dichiarazione di esonerare la Cassa da qualsiasi responsabilita in dipendenza della mancata o tardiva notifica di tali atti;

3) domanda di mutuo a firma del legale rappresentante;

4) copia autentica dell'atto amministrativo o del contratto di concessione del pubblico servizio;

5) dichiarazione a firma del legale rappresentante, qualora trattasi di opere, attestante l'approvazione del relativo progetto esecutivo da parte del competente organo e sul tipo di garanzia (se con cespiti di piu' enti locali indicare le quote di mutuo da garantire a carico di ciascun ente).

B) - PER LA CONCESSIONE:

6) estratto o copia notarile della deliberazione di assunzione del mutuo, secondo lo schema predisposto dalla Cassa, da parte del competente organo;

7) atti relativi alla garanzia dell'operazione di cui al successivo punto C);

8) copia dell'ultimo bilancio e previsione del conto economico dell'esercizio corrente;

9) attestazione a firma del Presidente del Collegio sindacale:

- che i bilanci del biennio precedente all'assunzione del mutuo non hanno chiuso in perdita;
- che il Collegio sindacale ha preso atto dell'impegno assunto dalla societa';

10) indicazione dell'Istituto di credito o Ufficio Postale e del numero di conto corrente intestato alla societa' sul quale verranno accreditate le somme erogate dalla Cassa.

C) - PER LA GARANZIA SECONDO LA FATTISPECIE CHE SI VERIFICA:

1) Garanzia sulle entrate degli Enti locali:

a) delibera di assunzione della garanzia da parte dell'ente garante, secondo lo schema predisposto dalla Cassa depositi e prestiti;

b) dichiarazione del Segretario dell'ente garante, vistata dal legale rappresentante dell'ente stesso sul rispetto del limite previsto dall'art.1 della legge n.43/1978;

c) deleghe di pagamento per n.____ annualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilanci dell'ente garante. L'atto stesso dovra' essere notificato al Tesoriere.

2) Cessione contributi statali o regionali:

a) copia debitamente autenticata - del provvedimento concessivo del contributo, da corrispondere direttamente e irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per l'intero periodo di ammortamento e con l'annotazione dell'impegno di spesa, con decorrenza non posteriore a quella di inizio dell'ammortamento, assunto dal competente organo (Ufficio Ragioneria o Ufficio corrispondente).

3) Fidejussione bancaria:

a) atto di fidejussione bancaria solidale a favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento delle rate di ammortamento;

4) Garanzia sui proventi dei servizi ai sensi della legge 537/1967:

a) deleghe di pagamento per n.____ anualita' di ammortamento, da trarsi sulle entrate effettive del servizio.
L'atto stesso dovra' essere sottoscritto dal legale rappresentante e dall'esattore;

b) attestazione del legale rappresentante la societa', dalla quale risulti:

- che con contratto aggiuntivo n.____ del ______________, la quota delle entrate del servizio vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, e' stata data in carico all'Esattore della societa' con l'obbligo del "non riscosso per riscosso" e con la comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;
- che con la delegazione rilasciata non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio accertato a consuntivo.

Allegato 4

SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER LA SOCIETA' PER AZIONI

A) - DELIBERA BASE

Visto (esposizione dei fatti) ________________________________;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo;

D E L I B E R A

1) di assumere con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. ______ ____________________ per________________________________;

2) di prendere atto che presupposto della concessione del mutuo e' la partecipazione maggioritaria degli enti locali e pertanto la prescritta partecipazione deve rimanere per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, salvo estinguere preventivamente il residuo debito in unica soluzione;

3) di impegnarsi, se la pubblicita' delle gare relative viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

4) di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "l'opera verra' finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale".

B) - GARANZIA

Entrate ente locale

5) che l'annualita' di ammortamento di L.__________________________ viene garantita dall'Ente ________________ con le entrate proprie come da delibera consiliare n.______ del ________________;

Cessione contributo

5) di cedere, come cede alla Cassa depositi e prestiti il contributo del ________ concesso per la durata di anni ______ sulla spesa di L. __________________________;

Fidejussione

5) di restituire il suddetto mutuo in n.____ annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) di garantire le n.____ annualita' di ammortamento del mutuo con fidejussione bancaria solidale ____________________________;

Entrate servizi Legge 537

5) di restituire il mutuo in n.____ annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

6) di garantire le n.____ di ammortamento del prestito con deleghe sull'Esattore della societa' a valere sulle entrate effettive del servizio fornito dalla societa' stessa accertate a consuntivo;

7) che sia emesso sull'Esattore atto di delega per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime sarannno soddisfatte a rate semestrali uguali, considerato che con la delegazione suddetta non si supera il terzo delle entrate effettive del servizio fornito dalla societa' accertate a consuntivo dell'anno precedente;

8) che la quota delle entrate del servizio viene delegata irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

9) che la quota delle entrate del servizio vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, sia data in carico al suddetto Esattore, mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo:

- del non riscosso per riscosso;
- del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali;
- della comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

10) che analoghe clausole siano incluse nei futuri contratti di Esattoria per tutta la durata dell'ammortameto del prestito.

Allegato 5

SCHEMA DI DELIBERA DELL'ENTE GARANTE

Visto (esposizione dei fatti) ________________________________;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha aderito alla concessione del mutuo per la (Societa') ____________________________;

Visto che con la delegazione di pagamento rilasciata, il complesso degli interessi passivi dei mutui non supera il quarto delle entrate dell'ente, relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione del corrente esercizio;

D E L I B E R A

1) di garantire il mutuo di L. ________________, da concedere alla Societa' ________________ dalla Cassa depositi e prestiti;

2) di restituire il mutuo suddetto in n.____ annualita', comprensive del capitale e dell'interesse, al saggio vigente al momento della concessione per i mutui della Cassa depositi e prestiti;

3) di garantire le n.____ annualita' di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio;

4) di delegare, come si delega alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto";

5) di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che l'Amministrazione mutuante indichera' quale importo dell'annualita' di ammortamento, nell'intesa che le annualita' medesime saranno soddisfatte a rate semestrali uguali;

6) di iscrivere l'annualita' di cui l'ente e' debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni suindicato;

7) di prendere atto che il Tesoriere e' tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno.

Verbale fatto, letto e sottoscritto.
Certificazione di pubblicazione, approvazione ed esecutivita'.

Allegato 6

SOCIETA' PER AZIONI

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto ______________________________________
legale rappresentante della Societa' ______________________ (n. d'iscrizione ____________);

Vista la deliberazione n.____ in data ____________ adottata dal (1) ____________ per l'assunzione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo di L. ______________________________________,
per ______________________________________;

Visto che detto mutuo e' da estinguersi in (2) ____ anni verso il pagamento dell'annualita' di ammortamento, comprensivo di capitale ed interessi di L. (3) ______________, pagabile a rate semestrali uguali;

Visto che tali annualita' sono garantite con una quota delle entrate effettive del servizio fornito dalla societa', accertate a consuntivo approvato;

Visto che la quota delle entrate del servizio vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti e' stata data in carico all'Esattore della societa', mediante stipula di apposito contratto (o convenzione aggiuntiva) con l'obbligo del non riscosso per riscosso, del versamento alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento alle prescritte scadenze semestrali, della comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato versamento;

DELEGA

L'esattore della societa' suddetta a pagare, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati, entro il 30 giugno e 31 dicembre, in ognuno degli anni (4) dal ____ al _____ alla Cassa depositi e prestiti e per suo conto o alla Tesoreria centrale dello Stato o alla Sezione di Tesoreria provinciale la somma di L. (5)___ __________ (lire______________________) e cosi' entro ciascuno dei predetti anni la totale somma di L. (6) ____________________

(lire__________________________) della quale sara' discaricato con le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

(7)____________ li' ____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

(indicare la qualifica)

L'ESATTORE

____

Note:

(1) - Organo deliberativo della societa';
(2) - Numero degli anni di ammortamento;
(3) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(4) - L'ammortamento decorre dall'anno successivo a quello di concessione del mutuo;
(5) - Ammontare della rata semestrale dell'annualita' di ammortamento;
(6) - Ammontare dell'annualita' di ammortamento;
(7) - Luogo e data dell'emissione della delega.

Allegato 7

Il sottoscritto Segretario ______________________________
Visti gli atti d'ufficio

D I C H I A R A:

- che i conti consuntivi dei rispettivi esercizi dell'Azienda resi dalle Commissioni Amministratrici sono stati deliberati dal Consiglio (o Assemblea consortile) con delibera:

n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv. ed esec.)
n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv. ed esec.)
n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv. ed esec.)
n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv. ed esec.)

- che il mutuo da assumere di L.______________________________ discende dalla situazione rappresentata nel seguente prospetto:

ANNO	PERDITA D'ESERCIZIO	QUOTA COPERTA CON CONTR. REG. ART. 6 L. 151 81	QUOTA COPERTA CON MUTUO REG. ART. 1 D.L.232 86	DIFFERENZA DA COPRIRE CON MUTUO
1982				
1983				
1984				
1985				
1986				
Tot. L.				

(nel caso di servizio gestito in economia)

- che i conti consuntivi dei rispettivi esercizi sono stati deliberati dal Consiglio (a Assemblea consortile) con delibere:

n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv., ed esec.)
n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv., ed esec.)
n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv., ed esec.)
n. del per l'esercizio (certif. di pubbl., approv., ed esec.)

- che il mutuo da assumere di L. ______________________
  discende dalla situazione rappresentata nel seguente prospetto:

ANNO	PERDITA DEL SERVIZIO	QUOTA COPERTA CON CONTR. REG. ART. 6 L. 151 81	QUOTA COPERTA CON MUTUO REG. ART. 1 D.L.232 86	DIFFERENZA DA COPRIRE CON MUTUO
1982				
1983				
1984				
1985				
1986				
Tot. L.				

IL SEGRETARIO

____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____

Allegato 8

(Timbro dell'Ente Locale)

Spett.le
Cassa Depositi e Prestiti
Ufficio Economato
Via Goito, 4

00185 ROMA

Oggetto: Domanda di ammissione al Gruppo chiuso d'utenti del servizio TELECASSA

Il sottoscritto ....

nella sua qualitá di (*) ....

chiede di poter accedere al Gruppo chiuso d'utenti del servizio **"Telecassa"** ed allega, con preghiera d' inoltro alla S.I.P., la domanda per l'ammissione al servizio pubblico Videotel nonchè la richiesta di fornitura del tèrminale e della stampante.

Timbro e Firma

(*) carica ricoperta nell'ambito dell'Ente Locale

Allegato 9

(Timbro dell'Ente Locale)

Spett.le S.I.P.
Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni p.a.
Direzione Generale - Area Mercato - Grandi Utenti
Via Flaminia, 189

00189 ROMA

Oggetto: Domanda di ammissione al servizio pubblico Videotel

Il sottoscritto
nella sua qualità di (*)
richiede l'abbonamento al servizio pubblico Videotel per l'utenza telefonica (prefisso/numero) (**) sita in
alle condizioni stabilite dal decreto istitutivo del servizio.

In particolare lo scrivente specifica di voler accedere al servizio in argomento in qualità' di utilizzatore e chiede a questo scopo alla SIP la fornitura in acquisto di:

n. terminale video con tastiera alfanumerica al prezzo unitario, IVA inclusa, di L. 1.770.000

n. stampante al prezzo unitario, IVA inclusa, di L. 826.000

Canone di manutenzione mensile unitario, IVA inclusa:

- per il terminale L. 11.800
- per la stampante L. 20.650

Timbro e firma

(*) Carica ricoperta nell'ambito dell'Ente Locale
(**) "Numero telefonico", nel caso di utilizzo di impianto esistente diversamente indicare "nuovo impianto"

87A1396

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651865) Roma, 1987 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.